

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 03

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CRAVEGGIA, TOCENO, RE, VALLE CANNOBINA E VILLETTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **DICIASSETTE** del Mese di **FEBBRAIO** alle **ore 18:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in presenza nella sala delle adunanze consiliari, ove sono garantite le necessarie misure di prevenzione in riferimento all'emergenza COVID-19, i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	X	
2) ADORNA Pierangelo	X	
3) BONZANI Giacomo	X	
4) GNUVA Andrea	X	
5) PIDO' Placido	X	
6) ADORNA Roberto	X	
7) RAMONI Anna		X
8) RAMONI Ivan	X	
9) RAMONI Renzo		X
10) RAMONI Rosanna	X	
11) TADINA Anna	X	
TOTALE	9	2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **TRE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- che con la deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- che con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- che ai sensi dell'art. 16 ter comma 12 del d.l. 20.12.2019 n. 162 conv. in legge 28.02.2020 n. 8 a decorrere dal 01.12.2020, data di entrata in vigore del con decreto ministero interno 21.10.2010, è introdotto un nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria ai fini della nomina del titolare, basato sulla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto;
- Considerato che la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale consentirà una maggiore e costante presenza di un Segretario Comunale quale figura fondamentale di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organismi dell'Ente e di coordinamento e sovrintendenza delle figure apicali;
- Ricordato che il Comune di Craveggia ricoprirà il ruolo di Comune capofila;
- Vista l'allegata bozza di "Convenzione tra i Comuni di Craveggia, Toceno, Re, Valle Cannobina e Villette per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale", trasmessa dal Comune capofila con nota in data 30 gennaio 2023, assunta al prot. 296 del 31 gennaio 2023, e riscontrata conforme all'esigenze dell'Ente in quanto assicura un regolare ed efficiente espletamento del servizio;
- Visto l'art. 7 comma 31-ter come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- Visto il D.M. 31 luglio 2010 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Agenzie dei Segretari Regionali;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;
- Con voti favorevoli n. nove, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di Legge dai nove Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale di Classe IV tra i Comuni di Craveggia, Toceno, Re, Valle Cannobina e Villette previo riconoscimento e presa d'atto della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Torino - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Piemonte.
- 2) Di approvare lo schema di "Convenzione tra i Comuni di Craveggia, Toceno, Re, Valle Cannobina e Villette per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale" che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare mandato al Sindaco pro-tempore di questo Comune alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi.
- 4) Di dare atto che il l'Ente Capofila è individuato nel Comune di Craveggia;
- 5) Di dare mandato, in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, ai Responsabili dei Settori interessati affinché provvedano come di propria competenza agli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione alla volontà espressa dal presente provvedimento.
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, al Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Torino - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Piemonte per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, ai Comuni facenti parte della Convenzione.
- 8) Di prendere atto che la presente deliberazione ha valore dichiarativo e che l'effetto costitutivo della convenzione sarà prodotto dal Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Torino - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to *Balassi Monica*

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 17 febbraio 2023

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 51 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta lì, 6 marzo 2023

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il:

Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì,

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta lì, 6 marzo 2023

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti



COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 3 DEL 17/02/2023

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI **CRAVEGGIA, TOCENO, RE, VALLE CANNOBINA E VILLETTE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il **COMUNE DI CRAVEGGIA**, C.F. _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **COMUNE DI TOCENO**, C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **COMUNE DI RE**, C.F. _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **COMUNE DI VALLE CANNOBINA**, C.F. _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **COMUNE DI VILLETTE**, C.F. _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

le Amministrazioni Comunali di Craveggia con delibera del C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, di Toceno con delibera del C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, di Re con delibera del C.C. n. del, dichiarata

immediatamente eseguibile, di Valle Cannobina con delibera del C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile e di Villette con delibera del C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso di Convenzionarsi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, e ciò per un quinquennio a decorrere dalla data di presa in servizio di un nuovo Segretario Comunale che verrà nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione di Craveggia, d'intesa con gli altri Sindaci dei Comuni associati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Craveggia, Toceno, Re, Valle Cannobina e Villette stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Craveggia assume la veste di Comune capo convenzione, in quanto più popoloso; Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni predetti venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni cinque decorrenti dalla data di presa in servizio del Segretario titolare.

La sede convenzionata vigente fra i predetti cinque Comuni viene costituita, previa l'emanazione del provvedimento autorizzativo emanato dalla Prefettura di Torino – U.T.G. di Torino.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, *ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020;*

- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura -UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale, è di competenza del Sindaco del Comune di Craveggia, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario resta Titolare del Comune Capo-Convenzione, ai sensi della sopracitata circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Craveggia, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune sede della convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. **I Sindaci dei comuni convenzionati e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno gli orari di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.**

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata svolgerà il proprio servizio secondo la seguente ripartizione oraria settimanale, già prevista nella precedente Convenzione:

- Comune di Craveggia ore 10,00
- Comune di Toceno ore 9,00

-Comune di Re	ore 6,00
-Comune di Valle Cannobina	ore 7,00
-Comune di Villetta	ore 4,00

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Craveggia, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del costo al litro della benzina verde alla pompa AGIP, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge (esempio: costo km. ACI). Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Craveggia, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - e quelle di viaggio, saranno ripartite

in proporzione alle predette ort di lavoro assegnate a ciascun Comune convenzionato e di cui al precedente articolo 6:

Ogni trimestre il Comune di Craveggia comunicherà agli altri Comuni Convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenda per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – CLASSE DI CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 4° ai sensi delle recenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CRAVEGGA – CAPO CONVENZIONE

(SIG._____)

IL SINDACO DEL COMUNE DI TOCENO

(SIG._____)

IL SINDACO DEL COMUNE DI RE

(SIG._____)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALLE CANNOBINA

(SIG._____)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLETTE

(SIG._____)

